

Ali del Levante

D I C E M B R E 2 0 0 7

24



IL DIRITTO DI VOLARE

di Cosimo Notarstefano*

Secondo gli orientamenti comunitari, tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei al pari del godimento dei diritti alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono, quindi, avere accesso al trasporto aereo e non essere escluse a causa del loro status di disabilità o difficile mobilità, se non a causa di particolari ragioni di sicurezza previste da disposizioni normative. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, o i loro agenti, devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistano motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere tali passeggeri a bordo.

Proprio nell'intento di offrire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, il 5 luglio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio adottavano il Regolamento (CE) n. 1107/2006. Tale norma, nel rispetto di quanto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, fissa le regole per la tutela e l'assistenza delle persone con

disabilità e a mobilità ridotta che si servono dei servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto di uno Stato membro.

Ai fini del regolamento si intende per «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: «qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona».

Alla luce della nuova disciplina tesa a favorire l'inclusione sociale, tale assistenza va fornita senza costi addizionali, con l'impiego di personale e di attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo dei velivoli, in modo da soddisfare le specifiche esigenze. Dal 26 luglio scorso, i vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici non possono rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in

arrivo in un aeroporto al quale si applica il regolamento;

b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Sono consentite solo alcune limitate deroghe nei casi di :

a) rispetto degli obblighi in materia di sicurezza stabiliti da normative internazionali, comunitarie, nazionali o definiti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore;

b) dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni tali da rendere fisicamente impossibile l'imbarco

o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Dall'Unione europea maggiore tutela e "accessibilità" ai passeggeri aerei disabili.

Tali disposizioni si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto di un paese terzo e diretti ad uno di uno Stato membro al quale si applica il trattato, purché il volo venga effettuato da un vettore aereo comunitario. È previsto che gli Stati membri debbano stabilire norme relative alle sanzioni (il più possibile efficaci, proporzionate e dissuasive) applicabili alle infrazioni delle disposizioni del regolamento e adottare, di conseguenza, le misure necessarie a garantirne l'effettiva attuazione anche, nella prospettiva di caratterizzare il trasporto aereo, da un auspicabile grado elevato di civiltà.

**Responsabile Polo Euromediterraneo
Jean Monnet Docente di Legislazione
del Turismo (Università degli Studi
del Salento, Bari e Bergamo).*